



REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Adozione:	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2022.
Aggiornamento	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2023.

[Pagina lasciata volutamente in bianco]

INDICE

1	Definizioni.....	4
2	Premesse.....	5
3	Elenco Speciale	6
4	Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.....	6
5	Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato.....	7
6	Possesso anteriore alla Data di Avvio delle Negoziazioni	9
7	Cancellazione dall'Elenco Speciale.....	9
8	Conservazione o estensione della maggiorazione	11
9	Comunicazioni al pubblico	13

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento hanno il significato a essi qui di seguito attribuito:

Assemblea: l'assemblea degli azionisti della Società.

Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.

Azionisti: gli azionisti della Società.

Comunicazione: la comunicazione alla Società effettuata dall'Intermediario, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Unico.

Consiglio di Amministrazione: l'organo di amministrazione della Società.

Data di Avvio delle Negoziazioni: la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ossia il 29 giugno 2022.

Diritto Reale Legittimante: la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto.

Elenco Speciale o Elenco: l'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

Generalfinance o Società: Generalfinance S.p.A.

Incaricato: soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco Speciale.

Intermediario: soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera m), del Provvedimento Unico.

Periodo di Maturazione: periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Provvedimento Unico: provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia, datato 13 agosto 2018, recante la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", come successivamente modificato e integrato.

Record Date: la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Regolamento: il presente regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale.

Regolamento Emittenti: il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al

beneficio del voto maggiorato e presenti una richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale.

Statuto: lo statuto della Società in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

TUF: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria, come successivamente modificato e integrato.

Ultimo Intermediario: l'Intermediario che abbia la sede legale o principale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali), così come definito all'art. 2, comma 1, lettera s), del Provvedimento Unico.

2. PREMESSE

- 2.1 Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, spettano 2 (due) voti a ciascuna Azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società.
- 2.2 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
- 2.3 Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del possesso continuativo necessario per la suddetta maggiorazione del voto, relativamente alle Azioni esistenti prima della Data di Avvio delle Negoziazioni è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. Nel caso in cui alla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan sia già decorso il suddetto termine di 24 (ventiquattro) mesi, la maggiorazione del voto decorrerà a partire da tale data, ferma restando la necessità del socio di richiedere l'iscrizione nell'Elenco.
- 2.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù di quanto previsto all'art. 6 dello Statuto, ha: (i) ha adottato, con effetto dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e dello Statuto, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari, e (ii) ha provveduto a nominare Spafid S.p.A. quale Incaricato.
- 2.5 Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società, fermo restando che le modifiche eventualmente richieste per adeguare il Regolamento a nuove disposizioni normative e/o regolamentari ovvero di carattere puramente formale e che non alterino nella sostanza il contenuto del Regolamento possono essere apportate

dall'Amministratore Delegato della Società, che ne riferirà al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.

- 2.6 Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla disciplina applicabile pro tempore vigente e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Unico e allo Statuto.

3. ELENCO SPECIALE

- 3.1 La Società istituisce un Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e dell'art. 6 dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, in cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti a iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.
- 3.2 All'Elenco Speciale si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni in materia di libro soci previste dalla disciplina pro tempore vigente, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco Speciale e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco Speciale sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.
- 3.3 Ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:
- a. i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione;
 - b. il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli a esse relativi;
 - c. la data di iscrizione.
- 3.4 In un'apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:
- d. i dati identificativi degli Azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
 - e. il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli a esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
 - f. la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

- 4.1 L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo, tra l'altro, a:
- (a) monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
 - (b) fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste o alle altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, le ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai

fini delle iscrizioni, degli aggiornamenti e/o delle cancellazioni dall'Elenco Speciale;

- (c) procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- (d) mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto titolare di un Diritto Reale Legittimante.

Il Richiedente deve rivolgersi all'Ultimo Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni al fine di chiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società, secondo quanto previsto dal Provvedimento Unico, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni per cui la richiesta viene effettuata. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del Diritto Reale Legittimante o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata *generalfinance@pec.it* e copia per conoscenza alla casella *RegisterServices@pec.euronext.com* la Comunicazione, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è a disposizione sul sito internet della Società (www.generalfinance.it), nella sezione "*Corporate Governance - Voto Maggiorato*".

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute alla Società direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

Nel caso in cui il Richiedente non sia una persona fisica, quest'ultimo dovrà (i) precisare all'interno della richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi; (ii) fornire i dati identificativi del soggetto controllante e della relativa catena di controllo; e (iii) comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile agli emittenti strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato italiano.

5.2 *Iscrizione nell'Elenco Speciale*

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede, per il tramite dell'Incaricato, all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente).

La Società e/o l'Incaricato possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante – anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, comunica tramite posta elettronica certificata all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo una copia della Comunicazione contenente l'indicazione della data di iscrizione nell'Elenco Speciale, o (ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo una copia della Comunicazione contenente l'indicazione delle motivazioni del rifiuto.

5.3 *Conseguimento del voto maggiorato*

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale¹ (senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto di voto ai sensi della disciplina applicabile e dello Statuto), la Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale alla prima nel tempo tra le seguenti date:

- a. il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; e
- b. la *Record Date* di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

5.4 La Società, per il tramite dell'Incaricato, comunica tramite posta elettronica certificata all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) il conseguimento della maggiorazione (con l'indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato); o (ii) il mancato conseguimento della maggiorazione, indicandone le motivazioni.

¹ Come chiarito dapprima dalla Consob con la Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019 (cfr. pgf. n.3.3.2 "Al fine di consentire di disattivare i meccanismi legali della maggiorazione, all'autonomia statutaria è lasciata solo la possibilità di prevedere che l'azionista possa - ex post - rinunciare all'attribuzione (automatica) del voto maggiorato"), e, poi, con il provvedimento modificativo emanato da Consob/ Banca d'Italia del 10 ottobre 2022 del Provvedimento unico *sul post-trading* del 13 agosto 2018, recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" (in particolare, art. 44 "Maggiorazione del voto").

6. POSSESSO ANTERIORE ALLA DATA DI AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

- 6.1 Ai fini della maturazione del possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle Azioni esistenti prima della Data di Avvio delle Negoziazioni è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento (come attestato dal libro soci della Società o altra idonea evidenza documentale).
- 6.2 In deroga agli articoli che precedono, nell'ipotesi in cui un Azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale in ragione del computo del possesso maturato anteriormente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e l'iscrizione nell'Elenco Speciale da parte della Società dovranno avvenire contestualmente e produrranno effetto immediatamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
- 6.3 La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della Data di Avvio delle Negoziazioni per le quali, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, sia già maturato il periodo di possesso continuativo di 24 (ventiquattro) mesi, si intenderà maturata a decorrere da tale data ferma restando la necessità del socio di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

7. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

- 7.1 La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:
- a. rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
 - b. comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o l'interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante;
 - c. d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante.
- 7.2 Con riferimento ai casi sub lettere b. e c. supra, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:
- a. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista; o
 - b. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

7.3 La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo di Maturazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

7.4 *Comunicazione di rinuncia*

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, fermo restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi di quanto sopra.

La richiesta deve essere presentata dal titolare del Diritto Reale Legittimante, in forma scritta, rivolgendosi all'Ultimo Intermediario presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società la relativa comunicazione di revoca totale o parziale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico.

La predetta comunicazione di revoca è trasmessa senza indugio dall'Intermediario alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata generalfinance@pec.it e copia per conoscenza alla casella RegisterServices@pec.euronext.com, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i.

Ricevuta la richiesta, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la *Record Date* (se precedente).

Qualora la rinuncia non riguardi la totalità delle Azioni per le quali è stata fatta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – la cancellazione, in tutto o in parte, dall'Elenco Speciale con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la rinuncia.

7.5 *Comunicazione di perdita del diritto*

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società, e acconsente a che l'Intermediario comunichi, ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione

del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti dal precedente art. 7.2, lettera b.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni ai sensi dell'art. 83-*octies* del TUF, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Unico, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della Comunicazione. Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata generalfinance@pec.it e copia per conoscenza alla casella RegisterServices@pec.euronext.com.

Ricevuta la comunicazione, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione relativa alla perdita del diritto ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale – per il tramite dell'Incaricato – le Azioni iscritte con data più recente, secondo quanto disposto dallo stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.

7.6 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante, provvede – direttamente o per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio; e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

8.1 Conservazione del diritto alla maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato, se già maturato, o dell'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, se non ancora decorso) si conserva nei casi di:

- (a) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del voto maggiorato;
- (c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- (d) costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato, ove già maturato, o dell'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, se non ancora decorso).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento Unico.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

8.2 *Estensione del diritto alla maggiorazione*

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- (a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati;
- (b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a *warrant* e/o obbligazioni convertibili.

8.3 Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto:

- per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di Maturazione;
- per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di Maturazione calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

- 8.4 In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni di nuova emissione o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
- 8.5 L'Intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento Unico.
- 8.6 Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

9.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.generalfinance.it), nella sezione "Corporate Governance", i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

9.2 Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.